



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Ufficio Demografico

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035 / 745567 Fax 035 / 745646
anagrafe@comune.gandino.bg.it

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc. il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Le dichiarazioni di residenza devono essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune. Per gli stranieri, al fine dell'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo del possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell'iscrizione.

CONDIZIONI DI RICEVIBILITA' DELLA DICHIARAZIONE:

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato in tutte le sue parti e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Si comunicano pertanto i recapiti necessari per inoltrare le dichiarazioni attraverso le modalità suddette:

Indirizzo postale: COMUNE DI GANDINO (Bg) - Uffici Demografici – P.zza Vitt. Veneto 7 , 24024 Gandino

Fax: 035 745646

Indirizzo di posta elettronica semplice: info@comune.gandino.bg.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.gandino@legalmail.it



COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

Ufficio Demografico

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035 / 745567 Fax 035 / 745646
anagrafe@comune.gandino.bg.it

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l'Ufficiale d'Anagrafe, nei **2 giorni lavorativi successivi** alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che **gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.**

In seguito all'iscrizione anagrafica l'Ufficiale d'Anagrafe ha **45 giorni** di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e le verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'Estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lg.vo n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui gli accertamenti diano **esito NEGATIVO** o la documentazione mancante non sia integrata, l'Ufficiale d'Anagrafe invierà, sempre entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. L'interessato avrà **10 giorni** a disposizione per intervenire nel procedimento; se lo farà, l'Ufficiale d'Anagrafe avrà altri **45 giorni** a disposizione per la decisione finale (complessivamente il procedimento può durare fino ad un massimo di 100 giorni).

Nel caso in cui, nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, per un qualsiasi motivo, l'Ufficiale d'Anagrafe non effettui la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l'iscrizione anagrafica si considera legittima e conforme alla situazione di fatto per effetto del **silenzio-assenso** (art. 20 della Legge n. 241/1990).

In pratica: l'iscrizione anagrafica è immediata, così come i suoi effetti giuridici; tuttavia è soggetta ad una condizione di validità e di conferma a seguito degli accertamenti successivi.

Nel caso in cui, entro i termini di legge e a seguito degli accertamenti e della verifica dei documenti, risulti che il richiedente non ha i requisiti necessari per l'iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione, annulla l'iscrizione e quindi giuridicamente l'iscrizione anagrafica è come se non fosse mai avvenuta. Conseguentemente anche l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione come se la cancellazione non fosse mai avvenuta.

ATTENZIONE! Qualora nel corso degli accertamenti, emergano discordanze con la dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà segnalare il possibile reato di falsa dichiarazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimenti previsti dall'art. 495 del Codice Penale.